



Dipartimento di Ingegneria
Settore Servizi al Dipartimento di Ingegneria

**IL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
DEL CONSIGLIO UNICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INGEGNERIA INFORMATICA E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA**

VISTA la **Legge 30 dicembre 2010, n. 240** e successive modifiche, contenente *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;

VISTO lo **Statuto dell'Università degli Studi del Sannio**, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n.781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, del 5 aprile 2018, n. 313, dell'11 gennaio 2024, n. 24 e Decreto Rettorale del 25 giugno 2025, n.750;

VISTO, in particolare, nell'ambito delle disposizioni contenute nel richiamato *Statuto*, l'articolo 16 "*Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale*", in cui si dispone, al comma 2, che "**Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione del Presidente sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo**";

VISTO il **Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio**, emanato con Decreto Rettorale del 9 febbraio 2024, n. 152;

VISTI, in particolare, nell'ambito delle disposizioni contenute nel richiamato Regolamento Generale di Ateneo:

- l'articolo 50 "*Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale*", in cui si dispone che:
 - **la composizione del Consiglio di Corso di Studio** è definita dall'articolo 16, comma 1, dello *Statuto* e dal *Regolamento Didattico di Ateneo*;
 - **il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso di Studio nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto**;
 - **le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio sono indette, con proprio Decreto, dal Decano dei professori di ruolo che afferiscono al Corso di Studio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica**;
 - il Decreto del Decano, che stabilisce la data e definisce le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo del Dipartimento presso il quale il Corso di Studio è stato attivato e pubblicato sia sul Sito Web dello stesso Dipartimento che sul Sito Web dell'Ateneo;
 - **il Decano convoca, almeno venti giorni prima delle elezioni, apposita seduta del Consiglio di Corso di Studio, nel corso della quale dovranno essere svolte le operazioni di voto**;



- la convocazione deve essere affissa all'Albo del Dipartimento presso il quale il Corso di Studio è stato attivato, pubblicata sia sul Sito Web dello stesso Dipartimento che sul Sito Web dell'Ateneo e notificata ai componenti del Consiglio di Corso di Studio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ("*domicilio speciale elettronico*"), ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
- **il Decano, che presiede la seduta, procede, in via preliminare, alla acquisizione delle candidature e invita, successivamente, ogni candidato ad illustrare le linee essenziali del suo programma;**
- **la votazione deve essere svolta a scrutinio segreto**, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del presente Regolamento;
- **ogni componente del Consiglio di Corso di Studio può esprimere un solo voto di preferenza;**
- **il Consiglio di Corso di Studio, in prima votazione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;**
- **nella eventuale seconda votazione, il Decano attiva la procedura di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella prima votazione il maggior numero di voti;**
- in caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.
- il Decano trasmette i verbali con le operazioni di voto al Rettore per i provvedimenti conseguenti;
- **il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato ha inizio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina;**
- **l'articolo 81 "Ricorsi"** in cui si dispone che:
 - entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale.
 - la Commissione Elettorale decide sui ricorsi entro sette giorni dalla loro ricezione, sentiti i ricorrenti e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.
 - la Commissione Elettorale rende nota, tempestivamente, la propria decisione sul ricorso mediante contestuale comunicazione al "*domicilio speciale elettronico*" del ricorrente, affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On Line e sul Sito Web di Ateneo.
 - l'eventuale ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale può essere proposto al Senato Accademico entro i cinque giorni successivi alla sua pubblicazione.
 - il Senato Accademico decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi dieci giorni, sentito il ricorrente ed il Presidente della Commissione Elettorale;
- **l'articolo 82 "Proclamazione e nomina degli eletti"** in cui si dispone che "*Decorsi i termini di scadenza fissati dall'articolo 81 del presente Regolamento sia per la*



presentazione dei ricorsi che per le relative pronunce, di competenza della Commissione Elettorale e del Senato Accademico, e, comunque, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, debbono essere approvati i risultati delle votazioni e proclamati eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale.”;

VISTA la nota prot.n. **24646 del 31 luglio 2025**, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio ha comunicato a questo Dipartimento che “...in vista della prossima scadenza del mandato dei Presidenti dei Corsi di Studio in carica, ovvero il 31 ottobre 2025, è necessario dar corso all’iter elettorale per il rinnovo delle cariche” ed ha, a tal fine, invitato i Direttori dei Dipartimenti a “... voler mettere in atto tutte le azioni necessarie per pervenire all’elezione dei Presidenti dei Corsi di Studio, auspicabilmente entro il mese di settembre...”;

VISTO il **Decreto Rettorale del 25 luglio 2022, n. 1021**, con il quale il Professore Eugenio ZIMEO, inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Settore Concorsuale 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Macrosettore 09/H – Ingegneria Informatica, è stato nominato Presidente del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, per il triennio accademico 2022/2025;

ASSUNTO, pertanto, che la scadenza del mandato del Presidente del Corso di Studio in carica è fissata al 31 ottobre 2025;

PRESO ATTO che, dall’elenco dei Professori di prima fascia afferenti al Corso di Studio Consiglio Unico del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, risulta che il Decano è il **Professore Pasquale Daponte**, Ordinario inquadrato nel Gruppo scientifico disciplinare 09/IMIS-01 – Misure, Settore Scientifico Disciplinare IMIS-01/B – Misure elettriche ed elettroniche;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover indire le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, per il triennio accademico 2025/2028;

DECRETA

Articolo 1 – Indizione delle Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Corso di Studio

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio Unico del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, per il triennio accademico 2025/2028.

Articolo 2 – Convocazione del Corpo Elettorale

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto dal Consiglio di Corso di Studio. Il presente provvedimento vale quale *Avviso di convocazione* del Presidente del Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in



Ingegneria Informatica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, commi 5 e 6, del Regolamento Generale di Ateneo, per lo svolgimento delle operazioni di voto, secondo il seguente calendario:

- **1^ VOTAZIONE: 23 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 17:30;**
- **2^ VOTAZIONE (ballottaggio): 24 settembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 17:30.**

Per le finalità di pubblicità innanzi richiamate, il presente Avviso è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul Sito Web del Dipartimento ed è, altresì, trasmesso ai componenti del Consiglio, ai sensi dell'articolo 4 "*Domiciliazione elettronica*" del *Regolamento Generale di Ateneo*, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ("*domicilio speciale elettronico*"), assegnato d'ufficio dall'Ateneo, con il riscontro dell'inoltro e della ricevuta di ritorno.

Articolo 3 – Svolgimento delle operazioni di voto

Il Decano, che presiede la seduta del Consiglio di Corso di Studio, procede, in via preliminare, alla acquisizione delle candidature e invita, successivamente, ogni candidato ad illustrare le linee essenziali del suo programma.

Il Consiglio di Corso di Studio, in prima votazione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nella eventuale seconda votazione, il Decano attiva la procedura di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella prima votazione il maggior numero di voti.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Le votazioni sono valide purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Ciascun elettore può votare per un solo candidato e gli elettori esprimono il loro voto garantendone la segretezza, la certezza e la unicità.

Il Decano trasmette i verbali con le operazioni di voto al Rettore per i provvedimenti conseguenti ed al Responsabile del Settore "Servizi al Dipartimento di Ingegneria" per la pubblicazione, entro tre giorni dalla ricezione, dei risultati delle votazioni all'Albo on line di Ateneo.

Articolo 4 – Elettorato attivo

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio, alla data delle votazioni.

I componenti del Consiglio di Corso di Studio hanno diritto al voto, anche se collocati in aspettativa, in congedo, in posizione di comando o di distacco sindacale o presso altri enti o amministrazioni pubbliche.

Articolo 5 – Elettorato passivo

Il Presidente è eletto fra i professori di ruolo che compongono il Consiglio di Corso di Studio



La carica di Presidente del Consiglio di Corso di Studio ha durata di tre anni accademici e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo per la carica di Direttore è riservato ai docenti che:

- assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; ai fini dell'applicazione della presente disposizione, gli "anni di servizio" devono intendersi riferiti al periodo di effettivo servizio che resta da svolgere prima del collocamento a riposo, e che decorrono dalla data di insediamento dell'organo;
- non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che non si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;
- non abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Corso di Studio per due mandati consecutivi: l'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico.

Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all'art. 46 dello Statuto.

Articolo 6 – Ricorsi

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Generale di Ateneo, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale decide sui ricorsi entro sette giorni dalla loro ricezione.

La Commissione Elettorale rende nota, tempestivamente, la propria decisione sul ricorso mediante contestuale comunicazione al "domicilio speciale elettronico" del ricorrente, affissione all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicazione nell'Albo On Line e sul Sito Web di Ateneo.

L'eventuale ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale può essere proposto al Senato Accademico entro i cinque giorni successivi alla sua pubblicazione.

Il Senato Accademico decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi dieci giorni, sentito il ricorrente ed il Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 7 - Proclamazione e del Presidente del Consiglio di Corso di Studio

Decorso i termini di scadenza fissati dall'articolo 81 del *Regolamento Generale di Ateneo* sia per la presentazione dei ricorsi che per le relative pronunce, di competenza della Commissione Elettorale e del Senato Accademico, e, comunque, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla conclusione delle operazioni di voto e di scrutinio, debbono essere approvati i risultati delle votazioni e proclamati eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è nominato con Decreto del Rettore e il suo



mandato ha inizio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata la nomina.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Maria Marsullo, in servizio presso questo Ateneo, inquadrata nell'Area delle Elevate Professionalità.

Articolo 14 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applica la normativa riveniente dall'art. 16 dello *Statuto*, dagli articoli 50, 81 e 82 del *Regolamento Generale di Ateneo*, nonché, ove compatibili, le disposizioni normative che disciplinano le procedure e le modalità di svolgimento delle elezioni del Rettore e dei Rappresentanti dei docenti e del personale tecnico ed amministrativo negli Organi Collegiali, contenute nel Titolo VII del medesimo Regolamento.

Benevento, *data protocollo informatico*.

**IL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
DEL CONSIGLIO UNICO
DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
E DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN INGEGNERIA INFORMATICA**

Prof. Pasquale Daponte

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005